



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Firenze, sezione II civile, composta dai magistrati:

dott. Alberto Cappelli Presidente
dott. Elisabetta Materi rel. Consigliere
dott. Nicola Antonio Dinisi Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1504/04 del ruolo generale A degli affari contenziosi civili, e vertente tra:

V. [REDACTED] F. [REDACTED], elettivamente domiciliata in Firenze, presso lo studio dell'avv. Lucio Massimo Zanelli (studio recapito prof. avv. Francesco Alcaro e avv. Fgle Ricca), che la rappresenta e difende come da procura in atti

APPELLANTE

contro

IL CASO.it

B. [REDACTED] L. [REDACTED], B. [REDACTED] S. [REDACTED] e C. [REDACTED] F. [REDACTED], elettivamente domiciliati in Firenze, presso lo studio dell'avv. Patrizia Magi, e rappresentati e difesi dall'avv. Dario Locci, come da procura in atti

APPELLATI

In data 12.1.2009 la causa è stata decisa sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale di udienza del 9.7.2008.

SENTENZA

N.

Reg. cron. n.

Reg. rep. n.

OGGETTO

Fatta comunicazione

li,

depositata minuta il

4.3.2009

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato il 9.6.2004, V■■■■ F■■■■ conveniva davanti alla Corte di Appello di Firenze B■■■■ L■■■■, B■■■■ S■■■■ e C■■■■ F■■■■, proponendo appello avverso la sentenza n. 13/04, depositata il 10.3.2004 e notificata il 10.5.2004, con la quale il Tribunale di Arezzo, sezione distaccata di Sansepolcro, aveva: 1) rigettato la domanda attorea, diretta ad ottenere la declaratoria di nullità del precetto, notificato il 24.9.2002, per mancanza del titolo esecutivo; 2) dichiarato integralmente compensate fra le parti le spese di lite.

Esponiva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta, perchè il Tribunale aveva erroneamente ritenuto che la sentenza, con la quale il Giudice di Pace di Sansepolcro aveva rigettato la domanda attorea, condannando V■■■■ F■■■■ al rimborso delle spese di lite in favore dei convenuti, costituisse titolo esecutivo, a norma dell'art. 474 c.p.c., senza considerare che la *ratio* della disposizione di cui all'art. 282 c.p.c., in materia di provvisoria esecuzione delle sentenze, attiene alla statuizione sul merito, e non anche alla statuizione sulle spese, e ciò in contrasto con le numerose sentenze della Corte di Cassazione, oltre al rilievo che comunque le sentenze di accertamento e quelle meramente costituite non sono provvisoriamente esecutive.

IL CASO.it

L'appellante chiedeva quindi che la Corte di Appello, in riforma della impugnata sentenza, dichiarasse nullo e di nessun effetto l'atto di precetto notificato il 24.9.2002 per inidoneità della sentenza del Giudice di Pace di Sansepolcro a costituire valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.

Radicalosi il contraddittorio, B■■■■ L■■■■, B■■■■ S■■■■ e C■■■■ F■■■■ contestavano le censure mosse dalla parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedevano peraltro la riforma nella parte in cui il Tribunale aveva disposto la compensazione delle spese di lite, benché V■■■■ F■■■■ fosse risultata soccombente.

Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, dopo la precisazione delle conclusioni all'udienza del 5.12.2007 e il decorso dei termini per il deposito delle memorie difensive, la causa era stata rimessa sul ruolo, sul rilievo che alla prima udienza l'appellante non era comparso e che la causa era

stata rinviata per la precisazione delle conclusioni senza che fosse stata disposta la comunicazione del rinvio all'appellante medesimo, a norma dell'art. 348 c.p.c.

Successivamente la causa è stata trattenuta in decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 9.7.2008 e, dopo il decorso dei termini per il deposito delle memorie difensive, è stata decisa dal Collegio nell'odierna camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rileva la Corte che, secondo il più recente indirizzo della giurisprudenza della Corte di Cassazione, pur nella considerazione di quanto affermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 232/04, deve ritenersi che, a norma dell'art. 282 c.p.c., nella formulazione novellata dall'art. 33 della legge n. 353 del 1990, che ha introdotto nell'ordinamento la regola dell'immediata efficacia endoprocessuale di qualsiasi pronuncia di condanna, sono provvisoriamente esecutivi tutti i capi della sentenza che contengono una condanna, compreso il capo contenente la condanna alle spese del giudizio nei casi in cui la sentenza accolga azioni non di condanna oppure rigetti qualsiasi tipo di domanda, (v. Cass. 31.3.2007, n. 8059; Cass. 3.8.2005, n. 16262; Cass. 10.11.2004, n. 21367).

IL CASO.it

In particolare, ha affermato la Corte di Cassazione che, sebbene le sentenze di primo grado aventi natura di accertamento e /o costitutiva possano vedere anticipata la loro efficacia rispetto alla formazione della cosa giudicata soltanto in forza di espressa previsione di legge, nondimeno, qualora ad esse acceda una statuizione condannatoria, come ad esempio quella sulle spese in una sentenza di rigetto di una domanda, tale statuizione, in forza della riferibilità dell'immediata efficacia esecutiva della sentenza di primo grado a tutte le pronunce di condanna, indipendentemente dalla loro accessorietà ad una statuizione principale di accertamento e/o costitutiva, deve considerarsi provvisoriamente esecutiva, e ciò alla luce del nuovo testo della disposizione normativa, che non consente di sottrarre la condanna alle spese al regime dell'art. 282 c.p.c., in forza del quale si deve ritenere che valga la regola dell'immediata efficacia endoprocessuale di qualsiasi pronuncia di condanna, quale inconfutabilmente è anche quella alle spese del processo.

Ritiene dunque il Collegio, in adesione a tale orientamento della giurisprudenza di legittimità, che nella fattispecie in esame la sentenza di rigetto della domanda

attore che ha condannato V. F. al rimborso delle spese di lite in favore di B. L., B. S. e C. F. costituisca titolo esecutivo nel capo relativo alla condanna alle spese di lite, come correttamente ritenuto dal primo giudice.

Ne consegue che la censura è infondata.

IL CASO.it

Appello incidentale

Ritiene la Corte che il Tribunale ha fatto buon governo del potere discrezionale di cui all'art. 92 c.p.c. nel dichiarare l'integrale compensazione delle spese di causa, considerato che la questione è controversa, sussistendo pronunce della stessa Corte di Cassazione che affermano il principio contrario a quello ritenuto dal primo giudice (v. ad esempio Cass. 12.7.2000, n. 9236; Cass. 19.8.1999 n. 8781; Cass. 24.5.1993, n. 5837).

Ricorrevano pertanto giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.

La censura è quindi infondata.

In conclusione la Corte deve rigettare sia l'appello principale che quello incidentale.

Ricorrono i presupposti per compensare integralmente fra le parti le spese processuali del grado, attesa la reciproca soccombenza.

P.Q.M.

la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da V. F. avverso la sentenza n. 13/04, depositata il 10.3.2004 e notificata il 10.5.2004, del Tribunale di Arezzo, sezione distaccata di Sansepolcro, così provvede:

- 1) rigetta l'appello principale;
- 2) rigetta l'appello incidentale;
- 3) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del grado.

Così deciso il 12.1.2009 dalla Corte di Appello di Firenze.

Il Consigliere relatore ed estensore

Dott. Elisabetta Materi

Il Presidente

Dott. Alberto Cappelli